

Pervengono a questo Servizio notizie su mancati ritiri da parte dei Comuni dei tesserini venatori 2012/2013 all'atto della riconsegna ad opera dei titolari degli stessi al Comune che li ha rilasciati.

Al fine di dissipare ogni dubbio, si rappresenta quanto segue.

La Legge Regionale n.9/1996 all'art.10 *Esercizio dell'attività venatoria*, comma 5, prescrive che:

"I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento."

Il tesserino della Regione Calabria per l'esercizio venatorio 2012/2013 contiene, per mero errore materiale, alcune indicazioni in difformità dalla norma su citata. In particolare, a pag. 3 dello stesso, è riportata la dicitura: "Il presente tesserino deve essere riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato entro il 31.03.2013"; a pag. 6: "... Il tesserino va riconsegnato all'Ente che lo ha rilasciato, al momento del ritiro di quello relativo alla n(u)ova stagione venatoria....".

Tenuto conto della discordanza del termine temporale di riconsegna dei tesserini tra quanto previsto dalla norma della L.R. n.9/1996 e quanto riportato, per mero errore materiale, sui tesserini per l'esercizio venatorio 2012/2013, si dispone di considerare, in via eccezionale, come data limite per la riconsegna dei tesserini all'Ente che li ha rilasciati, quella del 31 marzo 2013, a prescindere dalla consegna del tesserino per la prossima stagione venatoria 2013/2014. Nei successivi 15 gg., ovvero entro il 15 aprile 2013, i Comuni dovranno riconsegnarli, a loro volta, alla provincia di appartenenza, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

Si rammenta quanto contenuto nel REGOLAMENTO REGIONALE 16 settembre 2010, n. 11 "Regolamento di attuazione degli ambiti territoriali di caccia e statuto tipo degli organi di gestione.", art. 6 Tesserino venatorio, comma 6:

"...I cacciatori che non hanno provveduto a restituire il tesserino ai Comuni entro i termini previsti dovranno provvedere alla restituzione presso il competente ufficio caccia provinciale; la mancata restituzione del tesserino venatorio costituisce esplicita rinuncia all'esercizio dell'attività venatoria nel successivo anno...."

Le Province, in relazione all'annata venatoria 2012/2013, dovranno comunicare, con assoluta precisione, il numero di tesserini rilasciati dai Comuni della circoscrizione di appartenenza, al fine di adempiere a quanto previsto dalla Legge Regionale n.9/96, art.22.

Si sottolinea la necessaria corrispondenza del dato numerico da Voi fornito con il numero di tesserini dell'annata 2012/2013 che il Vs. Ente dovrà provvedere a farsi restituire dai Comuni **entro e non oltre il 15 Aprile 2013** e che dovranno, da quella data, essere a disposizione di questo Servizio, con Vs. esplicita comunicazione formale di adempimento, per la raccolta dati relativi all'annata venatoria.